



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

SEZIONE

CASO MC et al. ITALIA

(**Domanda** n.º 5376/11)

OFF
(Merito)

STRASBURGO

3 Settembre 2013

Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni di cui all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Esso può essere sottoposto a revisione editoriale.

Nel caso di MC et al. Italia

La Corte europea dei diritti dell'uomo (seconda sezione), riunita in una camera composta da :

Danutė Jočienė, *Presidente*,
Guido Raimondi,
Peer Lorenzen,
Dragoljub Popović,
Işıl Karakaş,
Nebojsa Vucinic,
Paulo Pinto de Albuquerque, *giudici*,

e Stanley Naismith, *cancelliere di sezione e*

Dopo aver deliberato in privato il 10 luglio 2013,

Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data :

PROCEDURA

1. Originariamente il caso è una **ricerca** contro la Repubblica italiana presentato centinaia di sessantadue cittadini di tale Stato (" i richiedenti "), ha chiesto al Tribunale il 29 novembre 2010 sotto la L'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (" la Convenzione "). I dettagli di questi candidati sono riportati nell'elenco allegato. Il Vice-Presidente della Sezione ha aderito alla richiesta di non divulgazione della loro identità da parte dei ricorrenti (art. 47 § 3). Così, i nomi dei ricorrenti non sono inclusi nella versione pubblica della lista in appendice.

2. I ricorrenti sono rappresentati da M_{sono} il signor Dragone e C. Defilippi, avvocati a Mestre (Venezia) e Milano, rispettivamente. Il governo italiano (" il Governo ") è rappresentato dal suo agente, la signora_{mi} E. Spatafora, e la loro co-agente, M_{me} P. Accardo.

3. contaminati dopo la trasfusione o somministrazione di emoderivati da virus diversi, i ricorrenti lamentavano che parte del compenso che ricevono per la loro contaminazione non ha fatto il soggetto un aggiustamento di valutazione annuale per l'inflazione. Hanno invocato l'articolo 6 § 1, 13 e 14 della Convenzione e l'articolo 1 del Protocollo n° 1 e l'articolo 1 del Protocollo n° 12 alla Convenzione.

4. Il 24 maggio 2011 la **domanda** è stata comunicata al governo. Come consentito dall'articolo 29 § 1 della Convenzione, è stato inoltre deciso che la camera avrebbe deciso insieme sulla ricevibilità e sul merito. In pari data, il Consiglio ha deciso che la **domanda** sarebbe stata trattata come una priorità (art. 41).

5. Giu 10, 2011, il Consiglio ha informato le parti che si ritiene pertanto opportuno applicare la procedura di " sentenza pilota " ai sensi dell'articolo 46 § 1 della Convenzione e l'articolo 61 del Regolamento della Corte .

6. Sia il governo e le ricorrenti hanno depositato osservazioni scritte in merito all'opportunità di applicare la procedura in questione osservazioni.

I FATTI

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO

A. Il contesto legislativo e giurisprudenziale del caso

7. date di nascita e luogo di residenza dei candidati compresi nell'elenco allegato alla presente sentenza.

8. candidati o loro *defunti* sono stati tutti infettati con il virus dell'immunodeficienza umana (" HIV "), epatite B o epatite C attraverso trasfusioni di sangue o somministrazione di derivati Sangue.

9. Quaranta persone dai richiedenti o loro *defunti* [1] soffrono (o soffrono) da emofilia, una condizione che necessita di frequenti trasfusioni di sangue. Gli altri candidati sono stati infettati attraverso trasfusioni durante il ricovero in ospedale per vari motivi.

1. legge n ° 210 del 25 febbraio 1992 (" Legge n ° 210/1992 ")

10. Secondo questa legge, i richiedenti o loro *deceduti* percepiscono (o percepita) del Ministero della Salute per il risarcimento danni permanenti subiti come conseguenza di contaminazione.

11. all'articolo 2 della presente legge stabilisce che l'importo totale del risarcimento ha due componenti : una indennità fissa e compensi aggiuntivi (*indennità integrativa speciale* , di seguito, il " IIS " - vedi punto 42 qui di seguito) .

2. Legge n ° 229 29 Ottobre 2005 (" Legge n ° 229/2005 ")

12. Secondo questa legge, compensi aggiuntivi (" *indennizzo Ulteriore* "), in aggiunta a quello previsto dalla legge n ° 210/1992, viene dato alle persone che hanno subito danni a causa di vaccinazioni obbligatorie.

13. Il primo comma dell'articolo 4 della legge prevede che il compenso aggiuntivo è soggetto a revisione annuale sulla base del tasso di inflazione.

3. legge n ° 244 del 24 dicembre 2007 (" Legge n ° 244/2007 ") e dal Decreto n ° 163 emanato dal Ministero del Lavoro, il 2 ottobre 2009 (" Decreto n ° 163/2009)

14. ai sensi del comma 363 della legge n dell'articolo 2 ° 244/2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre 2007, l'indennità prevista dalla legge n ° 229/2005 è noto anche per le persone affette da " *sindrome talidomide* " .

15. Secondo il Ministero del Lavoro Decreto n ° 163/2009, queste persone hanno un ulteriore vantaggio che si aggiunge a quella prevista dalla legge n ° 210/1992. Tale compenso aggiuntivo è soggetto a revisione annuale sulla base del tasso di inflazione.

4. prima interpretazione giudiziaria della legge n ° 210/1992

16. (n Con una sentenza depositata 28 luglio 2005 o 2005 15894 /)[2], la Corte Suprema aveva dichiarato che l'interpretazione dell'articolo 2 della legge n ° 210/1992 nel senso che i due componenti della indennità in questione (vale a dire, l'importo fisso ISI) sono stati oggetto di rivalutazione in base al tasso di inflazione annuale.

17. Le ricorrenti non hanno prodotto una lista di circa centotrenta decisioni (sentenze dei tribunali di primo grado e tribunali di decisioni d'appello) realizzati tra il 2005 e il 2009, che il Ministero della Salute è stato condannato al pagamento integrale di indennizzo ai sensi della legge n ° 210/1992, tra cui quindi la parte corrispondente alla rivalutazione del IIS.

5. s 'di giurisprudenza

18. Attraverso una successiva inversione di giurisprudenza, la Corte di Cassazione (sentenza n ° 2170/2009, depositata il 13 ottobre 2009)^[3], restituito alla sua interpretazione precedente, per tre motivi.

19. In primo luogo, essa ritiene che il testo di legge non ha previsto la revisione annuale per l'indennità di base, non per IIS (articolo 2, comma 1, in fine, della legge n ° 210 / 1992, punto 42 qui di seguito). Ha aggiunto che l'ISI aveva lo scopo di prevenire o ridurre gli effetti della svalutazione : il legislatore non avrebbe quindi giustamente previsto la sua rivalutazione. Infine, a parere della Suprema Corte, l'articolo 32 della Costituzione garantisce la tutela del diritto alla salute, nel senso che l'indennizzo dovrebbe essere equo e ragionevole , non era necessario per il legislatore come opzione dato che l'importo da assegnare.

20. Le ricorrenti non hanno prodotto un elenco di trentasette decisioni (sentenze dei tribunali di primo grado e corti d'appello delle decisioni) prese tra gennaio e maggio 2010, in cui questa è la prima interpretazione della Corte Suprema di Legge n ° 210/1992 (decisione n ° 15894/2005) viene utilizzato.

6. decreto legge n 78 del 31 maggio 2010 (" Decreto Legislativo n ° 78/2010 ")

21. Con un decreto di emergenza n ° 78/2010, entrato in vigore il 31 maggio , il governo è intervenuto sulla questione della rivalutazione della IIS. 2.010 Egli ha sottolineato che l'articolo 2 della legge n ° 210/1992 deve essere interpretato come l'incapacità di rivalutare il SII in base alla quantità di inflazione (articolo 11, comma 13, Decreto).

22. Inoltre, ha sottolineato che le misure adottate nel quadro di un mandato di esecuzione risultante dalla rivalutazione dell'importo di cui al comma 13, cessano di avere effetto a partire dalla data di entrata in vigore del decreto (articolo 11, comma 14 del Decreto).

7. Corte Costituzionale Sentenza n ° 293 (fermata n, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre, 2011 ° 2011/293)

23. corso del 2010, più giudici appello alla Corte costituzionale una questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, commi 13 e 14 del D. Lgs. 78/2010.

24. Con sentenza n ° 293/2011, la Corte costituzionale ha rilevato che le disposizioni in questione erano in contrasto con il principio di uguaglianza stabilito dall'articolo 3 della Costituzione, in particolare dato che avevano in programma di trattamento discriminatorio tra le due categorie di persone che ricevono una compensazione ai sensi della legge n ° 210/1992, vale a dire, da un lato, coloro che sono colpiti dalla " sindrome di talidomide "e, d'altra parte, le persone colpite da epatite post-trasfusionale.

25. La Corte Suprema ha chiarito che in effetti l'ISI è stato adeguato annualmente in base al tasso di inflazione per la prima categoria, ai sensi della Legge n ° 244/2007 e del decreto n ° 163/2009 (v. supra, punti 14 e 15), ma non il secondo.

26. La Corte Costituzionale ha inoltre sollevato alcuna differenza di trattamento potrebbe essere rilevato tra affetto da epatite post-trasfusionale e di coloro che hanno subito danni permanenti a causa di vaccinazioni obbligatorie (quest'ultima anche beneficiando della rivalutazione delle IIS ai sensi della legge n ° 229/2005 - vedi punti 12 e 13), così come lo erano due situazioni non sono paragonabili.

27. In questo contesto, la High Court ha sottoposto alla sua sentenza n ° 423/2000, depositata il 16 ottobre 2000, nella quale ha affermato che la vaccinazione obbligatoria, che è stato derivato dalla esistenza di un interesse pubblico salute collettiva, ha fatto sì che le difficoltà partecipazione della comunità in cui un individuo cooperare nel

perseguimento di un tale interesse potrebbe essere trovato. A parere della Corte costituzionale, non va bene per le persone infettate attraverso le trasfusioni per il quale non poteva essere imposto un obbligo generale di solidarietà della società.

8. *legge interna posteriore alla sentenza della Corte Costituzionale n ° 293/2011*

28. Il governo ha prodotto diverse decisioni^[4] in cui i giudici nazionali avevano considerato fermanosi n ° 293/2011 della Corte Costituzionale e riconosciuto alle ricorrenti il beneficio della rivalutazione della IIS.

9. *L'ordinanza della Corte di Cassazione n ° 10769 del 21 giugno 2012*

29. Attraverso questo ordine, emesso nell'ambito di un procedimento per ottenere la rivalutazione della IIS, la Corte Suprema ha chiarito la questione della retroattività della sentenza della Corte Costituzionale n ° 293 / 2011. Ha respinto l'interpretazione del Dipartimento della Salute ha detto che la decisione ha avuto un effetto retroattivo a decorrere dal 28 dicembre 2007, data di entrata in vigore della legge n ° 244/2007 al fine di garantire il beneficio di indennizzo ai sensi della legge n ° 210/1992 a coloro che sono colpiti dal "popolo della sindrome di talidomide . " Pertanto, secondo la Corte Suprema, la sentenza della Corte Costituzionale deve essere interpretata come avente effetto retroattivo anche per il periodo anteriore a tale data.

B. La distribuzione dei candidati nelle diverse categorie

30. seconda della specifica per ogni cento sessantadue ricorrenti circostanze, questi possono essere suddivisi in cinque gruppi :

1) I candidati che hanno ottenuto la rivalutazione in questione ai sensi di una decisione definitiva. Di questi, due sottogruppi possono distinguere :

una. I candidati che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n ° 78/2010, hanno perso il beneficio della rivalutazione alla data di entrata in vigore del presente decreto (n richiedenti ossa 1-91 nella lista allegata).

b. Le ricorrenti ossa 92-102, su cui è stato dato in forma di **interrogazione** non avevano perso questo vantaggio dopo l'entrata in vigore del decreto in questione, ma per i quali non vi era specificato in seguito nelle osservazioni del ricorrente, dopo il deposito della loro **petizione** alla Corte, a partire dal mese di gennaio 2011, avevano perso il beneficio della rivalutazione contestato o avevano solo in parte conservata, per i diversi importi in ciascun caso e in date diverse. I ricorrenti non hanno prodotto copie di documenti a sostegno delle loro affermazioni, tra cui il richiedente osso 93, 94, da 96 a 100 e 102 nella lista.

2) I candidati che hanno ricevuto una decisione finale che riconosce il loro diritto alla riedizione, ma che non è stato eseguito. Le ricorrenti hanno proposto procedure esecutive (candidati Nos 103-112). Questo gruppo di candidati ha aggiunto il candidato n ° 132, che ha ottenuto una decisione interna riconoscendogli il diritto alla rivalutazione dell'ISI dopo la comunicazione della **richiesta** al Governo convenuto.

3) I candidati per i quali le procedure avviate per ottenere la rivalutazione è in corso fino ad oggi (richiedenti nos 113-145 sulla lista, con l'eccezione dei nostri candidati 117, 124, 127, 128, 131, e 141 il cui appello per ottenere la rivalutazione del ISI è stata respinta

dopo la comunicazione della **richiesta** al Governo convenuto. Tali candidati sono parte del Gruppo 4 di seguito).

4) I candidati che hanno presentato domanda per ottenere il risarcimento contestato compresa la rivalutazione di IIS che erano destinatari di una decisione definitiva che riconosce il loro compenso, ma senza il problema prima della rivalutazione entrata in vigore del decreto legislativo n° 78/2010, (nn. 146-148 nella lista). Secondo le informazioni fornite dai rappresentanti dei ricorrenti, quest'ultimo non ha presentato ricorso contro queste decisioni perché il decreto controverso è entrata in vigore nel frattempo, hanno ritenuto che l'appello non avrebbe avuto alcuna possibilità successo. I richiedenti la nostra 146 e 148 non hanno ancora ottenuto l'esecuzione delle sentenze definitive in loro favore e introduce pertanto una procedura per l'esecuzione delle decisioni che li riguardano.

Di questo gruppo fanno parte anche i ricorrenti nn 117, 124, 127, 128, 131 e 141 che fanno appello per ottenere la rivalutazione del ISI è stata respinta dopo la comunicazione della **richiesta** al Governo convenuto e la data di dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo n° 78/2010.

5) I candidati che non hanno ottenuto che la rivalutazione e non hanno proposto ricorso per ottenerla (candidati n^{os} 149-162).

C. I successivi sviluppi della comunicazione **richiesta al Governo**

1. della situazione dei richiedenti o loro defunti

31. candidati Sei morto dopo la comunicazione di questa **applicazione** per il Governo convenuto. I loro eredi sono realizzati nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte^[5].

32. Secondo le informazioni fornite dai richiedenti, molti di loro hanno subito un peggioramento grave dello stato di salute, i virus che hanno infettato con conseguente qualche cirrosi epatica^[6], cancro del fegato^[7], o una combinazione di parecchie malattie (in alcuni, AIDS ed epatite^[8], in alcuni casi accompagnato^[9]emofilia). Il richiedente^[10] soffre di una crisi di nervi e di tentativi di suicidio più volte.

33. Le ricorrenti non hanno prodotto una copia dei relativi certificati medici. Hanno inoltre presentato un referto medico attestante la ridotta aspettativa di vita delle persone con infezione da epatite e HIV, il che indica che la prognosi per la loro sopravvivenza e il recupero è strettamente legata al beneficio di benefici.

2. seguito della decisione della Corte costituzionale Riesame IIS

a) I fatti dei richiedenti

34. Le ricorrenti sostengono che, dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 11, commi 13 e 14 del Decreto Legislativo n° 78/2010, non hanno finora beneficiato della rivalutazione della IIS. A sostegno delle loro affermazioni, centotrenta nove i richiedenti hanno ricevuto copia del bonifico bancario attestante che gli importi dei relativi compensi sono rimasti invariati dopo l'adozione della decisione delle date Corte Costituzionale.

35. mar 29, 2012, M e Massimo Dragone, il legale dei ricorrenti, ha scoperto che gli attuali anni 2011 e 2012 - ULSS unità socio-sanitarie locali - Padova avevano completamente omesso di pagare un risarcimento ai sensi Legge n° 210/1992 a un gruppo di quarantadue candidati^[11], senza fornire loro alcuna informazione al riguardo. Così ha invitato numerose autorità (tra cui il Presidente della Regione Veneto, il

Presidente della Repubblica e il Ministro della Sanità) per pagare tempestivamente il risarcimento al quale i ricorrenti avevano diritto.

36 . Con lettera del 28 giugno 2012, le autorità regionali hanno indicato che l'assegno è stato pagato in pieno per l'anno 2011 e per il 2012, i pagamenti per i mesi di gennaio e febbraio sono stati effettuati in ritardo, ma che i pagamenti successivi sono stati effettuati in tempo.

37 . L'15 dicembre 2012, il signor Massimo Dragone, il legale dei ricorrenti, ha inviato a nome di tutti i suoi clienti un decreto ingiuntivo diverse amministrazioni (Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, ULSS) per ottenere tra altri, la rivalutazione della IIS, soprattutto in vista della sentenza della Corte Costituzionale avevano adottato nel frattempo. L'ingiunzione è rimasta senza risposta.

38 . L'IIS è tra i 90 Secondo le ricorrenti % e il 95% dell'importo totale del risarcimento ai sensi della legge n ° 210/1992. Le ricorrenti precisano che l'importo del risarcimento originariamente previsto dalla legge n ° 210/1992 è di 6 171.96 Euro (EUR) all'anno, che, visti gli effetti dell'inflazione sarebbe infatti 3 \$ 867,37 euro nel 2010.

b) I fatti del Governo convenuto

39 . Il governo spiega che l'applicazione della legge sulla ripartizione delle funzioni tra Stato e sanitario regionale, il pagamento della rivalutazione della IIS candidati cadute, la maggior parte dei quali di competenza della il Veneto, e per una minoranza del Ministero della Salute.

40 . Quanto al pagamento della rivalutazione per l'anno 2012, il governo afferma che, " a differenza di quelli tra i richiedenti la cui situazione rientra nella giurisdizione di quel reparto, che hanno beneficiato della rivalutazione della IIS, i richiedenti che la questione rivalutazione è stata la giurisdizione della regione Veneto non ha ottenuto soddisfazione ".

41 . Il governo ha indicato che ulteriori informazioni sui pagamenti contestati sono stati richiesti dalla regione Veneto , questi dati sarebbero, tuttavia, non è riuscito a Governo entro il termine fissato dalla Corte per la presentazione di osservazioni.

II. DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI

A. La legge n ° 210/1992 (come modificato dalla legge n ° 238 del 25 luglio 1997)

42 . La legge prevede quindi in parte rilevante :

Articolo 1

1. Chiunque abbia subito lesioni o invalidità a seguito di vaccinazioni obbligatorie (...) con conseguenti danni permanenti alla integrità psico-fisica ha diritto al risarcimento da parte dello Stato (...).

2. Le persone che sono state infettate con l'HIV a seguito di somministrazione di derivati del sangue (...) hanno anche diritto al risarcimento ai sensi del paragrafo 1 (...).

3. Le persone che hanno subito danni irreversibili da epatite post-trasfusionale hanno anche diritto all'indennità in questione (...)

Articolo 2

1. Questa indennità è un assegno trasferibile (*assegno reversibile*) per un periodo di quindici anni, in base ai criteri di cui alla tabella B allegata alla legge n ° 177 del 29 aprile 1976 [che disciplina la rivalutazione delle pensioni], come come modificato dalla legge n ° 111 del 2 maggio 1984 in aumento detto pensioni] [...], in combinazione con qualsiasi altro compenso ricevuto in diversi titoli e rivisto annualmente dal set tasso di inflazione (*Tasso di Inflazione programmato*).

2. La compensazione di cui al paragrafo 1 è integrato di un importo pari alla quantità di [IIS] ai sensi della legge n° 324 del 27 maggio 1959 come successivamente modificato (...).

3. In caso di morte della persona a causa di vaccinazione o suite di malattie di cui alla presente legge, le persone che erano a capo di esso possono ricevere l'indennità di cui al paragrafo 1, una dotazione 150 000 000 lire italiane (...).

4. Quando il defunto è un minore, i genitori o le persone che esercitano la potestà genitoriale hanno diritto ad un risarcimento. (...).

Articolo 3

1. Coloro che cercano di compensazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1 presentano le domande per l'unità sanitaria locale competente entro tre anni in caso di contaminazione a causa di vaccinazioni obbligatorie e di epatite post-trasfusionale e dieci anni per l'infezione da HIV. Il tempo di esecuzione (...) dal momento in cui il ricorrente è venuto a conoscenza del danno (...). Entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, l'unità sanitaria locale esegue il trattamento delle domande e la raccolta delle valutazioni di cui all'articolo 4 (...).

Articolo 4

1. La valutazione del nesso causale tra, da un lato, l'immunizzazione, trasfusione o somministrazione di emoderivati e, dall'altro, danneggiando l'integrità fisica e psichica o la morte della persona è condotto da una commissione medica [...].

LA LEGGE

I. SULLA le obiezioni sollevate dalla INTERVISTATO GOVERNO

43 . Il governo prima ha spiegato che il decreto legislativo n° 78/2010 è stato adottato nel contesto di una situazione complessa (migliaia che hanno introdotto i rimedi per la rivalutazione della IIS) e dando una interpretazione autentica della legge n° 210/1992, quando la Corte Suprema aveva già espresso nella stessa direzione.

44 . In ogni caso, il governo ritiene che le questioni sollevate dal Tribunale al momento della comunicazione della **richiesta** non sono più validi dopo la sentenza della Corte Costituzionale n° 293/2011. Per questo motivo, egli dice di non sentire eventuali osservazioni sulla ricevibilità e sul merito della causa.

45 . Infatti, secondo il governo, tale sentenza ha autorizzato il Decreto Legislativo n° 78/2010 sul sistema giuridico nazionale, il suo campo di applicazione non è limitata al caso, ma di effetto *erga omnes*. Inoltre, il decreto avrebbe avuto effetto retroattivo conseguente che la legge impugnata non sarebbe più in vigore il giorno della sua pubblicazione. Il governo spiega inoltre che, dopo la sentenza della Corte Costituzionale, i tribunali nazionali hanno seguito l'interpretazione della dichiarazione di incostituzionalità del decreto n° 78/2010 l'attribuzione ai richiedenti rivalutare le loro IIS (paragrafo 28 - sopra).

46 . , le ricorrenti non sarebbero più vittime di rimostranze hanno sollevato dinanzi alla Corte e questa **petizione** devono essere dichiarati irricevibili in quanto incompatibile *ratione personae* con i diritti garantiti dalla Convenzione. La Corte può anche decidere di cancellare l' **applicazione** ruolo ai sensi dell'articolo 37 § 1 della Convenzione, perché la controversia è ormai risolta e la continuazione della revisione della **domanda** non è più giustificata.

47 . notando che il procedimento dinanzi alla Corte costituzionale non è un rimedio esaurito sotto la giurisprudenza della Corte, il Governo sostiene inoltre che il sequestro del corpo ha portato alla coesistenza di due procedimenti paralleli, tutti, un pendente dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, e l'altro, alla Corte Costituzionale, causando in tal modo la violazione del principio di sussidiarietà.

48 . Il Tribunale ritiene che le questioni sollevate dal governo sono strettamente correlati alla sostanza delle censure sollevate dai ricorrenti. Si ritiene pertanto opportuno inserire tali questioni nel merito del caso.

II. PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 E 13 DELLA CONVENZIONE

49 . Invocando l'articolo 6 § 1 della Convenzione (diritto ad un equo processo) e l'articolo 13 della Convenzione, i ricorrenti lamentavano che il governo è intervenuto con l'emissione del Decreto Legge n ° 78/2010 in una zona che stato un dibattito giurisprudenziale che ha dato luogo a numerose cause pendenti, che il governo stesso è un imputato. A parere dei ricorrenti, tale decreto ha avuto i seguenti effetti :

a) procedimenti già per ottenere la rivalutazione di IIS sono inefficaci, come alcuni abbiano diritto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (tra cui la denuncia richiedenti riguarda la Gruppo N ° 1, punto 30) ;

b) le decisioni nazionali definitive riconoscono per il riesame della ISI, che non sono ancora stati eseguiti e per i quali sono in corso procedimenti di esecuzione, sono anche inefficaci (gruppo n ° 2) e utilizzano possibile contro le decisioni di rigetto delle richieste per ottenere la rivalutazione sono privi della loro efficacia a causa dell'entrata in vigore del D.Lgs frattempo (candidati n ossa 146-148 Gruppo N ° 4) ;

c) pregiudicare l'esito dei procedimenti in corso (soprattutto per quanto riguarda i richiedenti Gruppo N ° 3 e le ricorrenti osso 117, 124, 127, 128, 131 e 141 gruppo n ° 4) ;

d) nuovi ricorsi sono inefficaci in questo senso (che riguarda le ricorrenti Gruppo n ° 5).

50 . Infine, i candidati nn 146-148 del gruppo 4 si lamentano per la prima volta nelle loro osservazioni che la ospita le loro richieste, ma negando la rivalutazione delle decisioni di IIS sono anche inefficaci perché sarebbe non trovato in esecuzione. Le ricorrenti ossa 146 e 148 indicano a questo proposito hanno introdotto procedimenti di esecuzione. Essi denunciano la violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

51 . Le disposizioni pertinenti della Convenzione letto come segue :

Dell'articolo 6 § 1

" Ognuno ha il diritto di avere il suo caso udito abbastanza (...) da un tribunale (...), che decide (...) la determinazione dei suoi diritti e doveri in un vestito (...) "

Articolo 13

" Ogni persona i cui diritti e le libertà enunciati in (...) Convenzione siano stati violati ha diritto a concedere un ricorso effettivo davanti ad un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono in nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. "

A. Sulla ricevibilità

52 . Poiché le ricorrenti nel gruppo 5, il Tribunale osserva che esse non hanno presentato ricorsi interni al fine di ottenere il ri contestato. Pertanto, essi non hanno il diritto di lamentarsi di interferenze da parte del legislatore per influenzare il risultato di cause pendenti. Pertanto, l'articolo 6 § 1 non è applicabile in questo caso, e questa parte della **domanda** deve essere respinta perché incompatibile *ratione materiae* con la Convenzione ai sensi dell'articolo 35 § § 3 e 4 della Convenzione.

53. Per quanto riguarda i candidati del gruppo 3, il Tribunale osserva che i procedimenti sono stati introdotti al fine di ottenere la ri-valutazione contestata è tuttora pendente. Questa parte della **domanda** è prematura e deve essere respinta in quanto manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35 § 3 e 4 della Convenzione.

54. Per quanto riguarda la censura sollevata dai ricorrenti da 146 a 148 per la mancata esecuzione ha riconosciuto il risarcimento, ma ha respinto la loro richiesta di riesame (cfr. punto 50), il Tribunale rileva che tale censura, introdotto dopo la comunicazione della **richiesta** al Governo convenuto, non è un aspetto degli addebiti sui quali le parti si sono scambiate le loro osservazioni (vedi *Piryaniuk c. Ucraina*, n.º [75788/01](#), § § 19-20, 19 aprile 2005, *Nuray Şen c. Turchia* (n.º 2), n.º [25354/94](#), § § 199-200, il 30 marzo 2004 e *Gallucci c. Italia*, n.º [10756/02](#), § § 55-57, 12 Giugno 2007). Alla luce di queste considerazioni, in questa fase del procedimento, la Corte ritiene che non vi è alcuna necessità di considerare come parte della presente sentenza.

55. Le altre censure, il Tribunale constata che non sono manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35 § 3 (a), della Convenzione, e che non si faccia alcun altro motivo. Si deve pertanto essere dichiarato ricevibile.

B. Sul fondo

1. Argomenti delle parti

56. Le ricorrenti osservano che quelli di loro che entrano nei gruppi 1 e 2 (N candidati ossa 1-112) ottenuto sentenze definitive riconoscendo loro il diritto alla rivalutazione della ISI, che, tuttavia, è rimasta totalmente o parzialmente insoddisfatti.

57. Inoltre, i ricorrenti ossa 146-148 non enfatizzare hanno presentato ricorso contro la decisione di negare la rivalutazione di IIS perché credono eventuale ricorso non avrebbe avuto alcuna possibilità di successo.

58. Il governo non ha commentato i meriti di questa denuncia.

2. Giudizio della Corte

59. La denuncia ai sensi dell'articolo 6 § 1, la Corte ricorda la sua giurisprudenza che se, in linea di principio, il legislatore non sia vietato in materia civile, con nuove disposizioni retroattive per i diritti secondo la legge vigente, il principio dello Stato di diritto e la nozione di processo equo sanciti dall'articolo 6 § 1 opporsi, se non per ragioni imperative di interesse generale, l'interferenza da parte del legislatore in l'amministrazione della giustizia destinato ad influenzare la determinazione giudiziale della controversia (*Stran Raffinerie greche e Stratis Andreadis contro Grecia*, 9 dicembre 1994, § 49, serie A n.º 301 - B, *Papageorgiou contro Grecia*, 22 ottobre 1997, § 37, *Raccolta delle sentenze e decisioni 1997 - VI*, . *Nazionali & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society e Yorkshire Building Society contro il Regno Unito*, 23 ottobre 1997, § 112, *Raccolta delle sentenze e decisioni 1997 - VII*, *Zielinski e Pradal e Gonzalez e altri contro Francia*. [GC], n.º ossa [24846/94](#) e [34165/96](#) a [34173/96](#), § 57, CEDU 1999 - VII. *Agrati e altri contro Italia*, n.º os [43549/08](#), [6107/09](#) e [5087/09](#), § 58, 7 Giugno 2011 e *Maggio et al. Italia*, n.º os [46286/09](#), [52851/08](#), [53727/08](#), [54486/08](#) e [56001/08](#), § 43, 31 maggio 2011).

60. Inoltre, la Corte ha rilevato che il diritto ad un processo equo dinanzi a un tribunale garantito dall'articolo 6 § 1 della Convenzione deve essere interpretato alla luce del preambolo della Convenzione, che definisce lo stato di diritto come parte del patrimonio comune degli Stati contraenti. Uno degli aspetti fondamentali dello Stato di diritto è il principio della certezza del diritto, che richiede, tra l'altro, che la soluzione finalmente

determinato un problema, i tribunali non devono essere rimesse in discussione (c *Brumărescu. Romania* [, GC n] o [28342/95](#) , § 61, CEDU 1999 - VII) .

61 . Nel caso di specie, la Corte ha osservato che la questione se l'ISI è stato oggetto di revisione annuale sulla base del tasso di inflazione è stato al centro di un complesso dibattito giurisprudenziale in cui lo Stato è stato coinvolto.

62 . l'adozione del decreto legislativo o impostato in modo fisso soggetti ai termini del dibattito ai tribunali, fornendo un'interpretazione autorevole della legge n 78/2010 o 210/1992 in senso favorevole allo Stato, dal momento che Testo ha dichiarato, in particolare, che il problema di IIS non poteva essere rivalutato.

63 . La Corte rileva che questo decreto ha portato nelle seguenti situazioni :

- I candidati che hanno ottenuto una decisione definitiva riconoscendo il loro diritto alla rivalutazione in questione sono stati negati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n ° 78/2010 o da l'anno 2011 (i candidati del gruppo 1) ;

- Per gli altri ricorrenti, la decisione che riconosce il loro diritto ad una rivalutazione della IIS non è mai stata eseguita (ricorrenti nel gruppo 2) ;

- Alcuni candidati le cui procedure per ottenere la rivalutazione del ISI erano pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n ° 78/2010 hanno avuto le loro domande respinte (n richiedenti osso 117, 124, 127, 128, 131 e 141 del gruppo n o 4) e le ricorrenti hanno ottenuto una decisione di rigetto della loro domanda di rivalutazione della IIS prima dell'entrata in vigore del decreto in questione sentita non ha contestato tali decisioni perché l'entrata in vigore del presente decreto (candidati n os 146-148 appartenenti al gruppo 4).

64 . , è chiaro che questa legge ha stabilito i criteri che hanno determinato l'esito del procedimento, anche da considerare che la legge in questione è l'interpretazione autentica intervenuto in una materia che è oggetto di contenzioso scala (candidati n ossa 117, 124, 127, 128, 131 e 141 del gruppo n o 4), privo di effetto di decisioni favorevoli ai ricorrenti (gruppo n o 1), hanno comportato l'interruzione dell'esecuzione delle loro decisioni erano favorevole (gruppo n o 2) (v., *mutatis mutandis* , *Brumărescu c. Romania* , sopra citata, § § 56-62) e l'efficienza dénuaiant eventuali ricorsi contro le decisioni di rigetto di domande di rivalutazione (candidati IIS n ossa da 146 a 148 Gruppo 4). Tuttavia, le prove, tra cui la sentenza della Corte Costituzionale n o 293/2011, non consente di mostrare che lo Stato, prendendo il decreto legge ha perseguito uno scopo diverso la protezione dei suoi interessi finanziari . Questo obiettivo non può corrispondere a un " motivo valido nel pubblico interesse " , come anche il Governo convenuto non ha invocato.

65 . La Corte rileva inoltre che, in tale sentenza, la Corte Costituzionale ha stabilito che tali criteri fossero in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione che ha comportato una disparità di trattamento tra le due categorie di persone che beneficiano di indennizzo ai sensi della legge n ° 210/1992 (cfr. punti 24 e seguenti).

66 . In tale contesto, la Corte non può accettare la tesi del governo che l'adozione della sentenza, che è retroattiva e portata *erga omnes* , ha finalmente messo fine alle violazioni addotte dai ricorrenti.

67 . In via preliminare, si deve rilevare che questa sentenza, concludendo l'incostituzionalità del decreto legge n ° 78/2010, in quanto esso ha fornito un trattamento discriminatorio tra i due gruppi di persone, copre solo una delle varie questioni sollevate dai firmatari, in questo caso (cioè, un componente della denuncia ai sensi dell'articolo 14 della Convenzione, punti 92 e seguenti).

68 . Inoltre, per quanto riguarda gli effetti di questa decisione sullo status dei ricorrenti, la Corte può solo concludere che i principi stabiliti dal Decreto Legislativo n ° 78/2010 hanno persistito nel loro caso, non hanno ottenuto rivalutando l'IIS, anche dopo la data di pubblicazione della decisione della Corte costituzionale. I ricorrenti non hanno prodotto documenti a sostegno delle loro affermazioni (v. supra, punto 34).

69. Pertanto, le informazioni fornite dal governo sul pagamento dell'importo corrispondente alla rivalutazione della IIS per alcuni richiedenti a partire dal 2012 (v. supra, punto 40), non toglie a questa conclusione. Questa informazione è infatti supportata da alcun documento, in ogni caso, interessare solo un dato periodo. Inoltre, le informazioni supplementari richieste dal governo per la regione Veneto, al fine di chiarire questo aspetto dei fatti di causa non sono stati inviati alla Corte.

70. Alla luce di queste considerazioni, la Corte ritiene che l'adozione del decreto legislativo n° 78/2010 ha violato il principio dello Stato di diritto e diritto a un processo equo sancito dall'articolo 6 dei ricorrenti § 1 della Convenzione (*Maggio et al. Italia*, citata, §§ 43-50). Ne consegue che le eccezioni preliminari sollevate dal Governo (paragrafi 43-47 sopra) non possono essere accettati e che una violazione di questa disposizione.

71. Data la constatazione di violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, la Corte ritiene che non sia necessario pronunciarsi sul reclamo ai sensi dell'articolo 13 (c *Papageorgiou. Grecia*, §§ 50-51 e *Zielinski e Pradal e Gonzalez et al. Francia*, citata sopra, § 74).

III. PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.1 ALLA CONVENZIONE

72. Le ricorrenti sostengono inoltre una violazione dell'articolo 1 del Protocollo n° 1 alla Convenzione, sostenendo che senza la quantità di rivalutazione di IIS è destinata a perdere progressivamente il suo valore a causa della svalutazione della moneta. Inoltre, IIS rappresentano tra il 90 % e il 95 % dell'importo totale dei risarcimenti.

L'articolo 1 del Protocollo n° 1 recita come segue :

" Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei propri beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per l'interesse pubblico e nel rispetto della legge e dei principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non pregiudicano il diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o multe. "

A. Sulla ricevibilità

73. La Corte nota che questa parte della **richiesta** non è manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35 § 3 a), della Convenzione e non contrasta con nessun altro motivo. Si deve pertanto essere dichiarato ricevibile.

B. Sul fondo

74. Basandosi sulla contabilità, i ricorrenti indicano che quelli di loro che hanno ottenuto un giudizio finale riconoscendo loro il diritto alla rivalutazione della IIS (o ricorrenti nei gruppi 1 e 2) sono negati tutti mese circa 200 euro (EUR).

75. Inoltre, le ricorrenti nelle categorie 3, 4 e 5 un indennizzo senza rivalutazione, o hanno comunque alcun rimedio giurisdizionale nazionale che avrebbe permesso loro di ottenere gli importi in questione.

76. Il governo non ha presentato osservazioni su questo punto.

1. Sulla esistenza di una "buona" ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n° 1 alla Convenzione

77. La Corte ricorda che, secondo la sua giurisprudenza, un ricorrente può addurre la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n° 1 nella misura in cui le decisioni impugnate relative alla sua "proprietà" ai sensi del presente disponibili. Il concetto di "proprietà" può essere "beni esistenti" o beni, tra cui, in determinate circostanze ben definite, i crediti. Per una pretesa di essere considerato un "bene" che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 1 del Protocollo n° 1, è necessario che il titolare della domanda dimostra che ha una base sufficiente nel diritto nazionale, per esempio che sia confermata mediante una legge consolidata caso dei tribunali. Nella sua acquisizione, può entrare in gioco il concetto di "legittimo affidamento" (*Maurice v Francia*. [GC], n° [11810/03](#), § 63, CEDU 2005 - IX ; *Kopecký v Slovacchia* [GC], n° [44912/98](#), § § 42-52, CEDU 2004 - IX ed. *Agrati e altri contro Italia*, citata supra, § § 73-74)

78. Tenuto conto delle considerazioni svolte al punto 63 di cui sopra - sopra, il Tribunale ritiene che non vi è alcun dubbio che i ricorrenti nei gruppi 1 e 2 ricevevano prima dell'intervento del Decreto Legislativo n° 78/2010, un interesse proprietario che era, se non un reclamo contro l'altra parte, almeno un "legittimo affidamento" per essere in grado di ottenere il pagamento delle somme contestate e, quindi, ha avuto il carattere di "buono" della sensi della prima frase dell'articolo 1 del Protocollo n° 1 (vedi, *Lecarpentier et al. Francia*, n° [67847/01](#), § 38, 14 febbraio 2006 e *SA Dangeville c. Francia*, n° [36677/97](#), § 48, CEDU 2002 - III). La Corte ritiene inoltre che le ricorrenti nelle categorie 3, 4 e 5, che hanno diritto al risarcimento ai sensi della legge n° 210/1992, anche tenere un tale interesse in quanto, al più tardi, le pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n° 293/2011.

79. La Corte rileva inoltre che, in data 15 dicembre 2012, M e Massimo Dragone, il legale dei ricorrenti, ha inviato a nome di tutte queste ingiunzioni alle autorità competenti (Ministero della Salute, Ministero delle Economia e finanza ULSS) per ottenere, tra le altre cose, il pagamento dell'importo della rivalutazione della IIS, soprattutto in vista della sentenza della Corte Costituzionale avevano adottato nel frattempo, e che questa ingiunzione rimasta senza risposta.

80. l'articolo 1 del Protocollo n° 1 è applicabile al caso.

2. esistenza di interferenze sulla

81. La Corte rileva che il decreto in questione, che il fondo del problema in modo permanente e causando l'interruzione dell'esecuzione di decisioni favorevoli ai ricorrenti, ha provocato ingerenza nel diritto dei ricorrenti al rispetto della loro proprietà. Si deve quindi stabilire se l'ingerenza denunciata era giustificato ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n° 1.

3. giustificazione dell'ingerenza

82. Anche supponendo che il decreto in questione è stato adottato per una causa di "pubblica utilità", ai sensi della seconda frase del primo comma dell'articolo 1 del Protocollo n° 1, la Corte ricorda che una interferenza con il pacifico godimento dei beni deve trovare un giusto equilibrio tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali della persona (vedi, tra gli altri, *Sporrong e Lönnroth . Svezia*, 23 settembre 1982, § 69, serie A, n° 2) e di un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito da qualsiasi misura che priva la persona della sua proprietà deve esistere (*Pressos Compania Naviera SA e altri contro . Belgio*, 20 novembre 1995, § 38, Serie A, No. 332).

83 . In questo caso, dopo l'adozione del decreto legge n ° 78/2010, i candidati che avevano precedentemente ottenuto una decisione definitiva riconoscendo il loro diritto alla riedizione furono privati del loro diritto o di fatto mai ottenuto l'esecuzione della decisione a loro favore (i candidati dai gruppi 1 e 2). Altri candidati sono stati negati la richiesta che avevano introdotto al fine di ottenere la rivalutazione prima dell'entrata in vigore del decreto in questione o non hanno attaccato le decisioni di rigetto delle loro richieste a causa dell'entrata in vigore del presente decreto frattempo (gruppo 4). In ogni caso, tutte le ricorrenti non hanno beneficiato della rivalutazione della ISI, anche dopo la pubblicazione della decisione della Corte costituzionale.

84 . In tale contesto, la Corte deve tener conto delle condizioni in cui i ricorrenti sono o sono stati colpiti, sei di loro sono morti nel corso di questo procedimento (v. supra, punto 31). Si attribuisce inoltre particolare importanza al fatto che, secondo le informazioni fornite dai richiedenti - che non sono stati negati dal Governo convenuto - i conti di IIS per oltre il 90 % del totale dei compensi corrisposti agli interessati . Inoltre, è (o era) per coprire i costi delle cure di salute dei richiedenti o loro *defunti* e, come risulta dalle prove mediche presentate dai ricorrenti, la prognosi per la sopravvivenza e recupero di questi è (o era) strettamente legato alle prestazioni di reddito (punto 33 - sopra).

85 . parere della Corte, l'adozione del decreto legislativo n ° 78/2010 ha posto un "peso abnorme ed eccessivo" sui candidati e il danno per la loro proprietà era la natura sproporzionata rompendo l'equilibrio tra le esigenze dell'interesse generale e la tutela dei diritti fondamentali delle persone (v., *mutatis mutandis* , e *altri Lecarpentier* , supra, § § 48-53, *Agrati e altri* , citata sopra, § § 77-85) .

86 . Ne consegue che le eccezioni preliminari sollevate dal Governo (paragrafi 43-48 sopra) non possono essere accettati e che vi era stata una violazione dell'articolo 1 del Protocollo n ° 1.

IV. VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 2 DELLA CONVENZIONE

87 . Invocando l'articolo 2 della Convenzione, i ricorrenti lamentavano che, in assenza di una rivalutazione della IIS, l'importo ricevuto da loro stessi o dai loro defunti è, o era molto piccola rispetto alle esigenze delle persone contaminato tutte le malattie gravi, in termini di cure, visite mediche specialistiche e assistenza sanitaria. Dal punto di vista di questo articolo, denunciano anche la violazione del loro diritto alla vita e alla salute. L'articolo 2 è modificato come segue :

" 1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. La morte non può essere imposta a vita, salvo intenzionalmente in esecuzione di una sentenza di un caso giudiziario in cui il reato è punibile con la pena di morte per legge.

. 2 La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di uso della forza assolutamente necessario:

- a) in difesa di ogni persona contro la violenza illegale;
- b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;
- c) di punire, in conformità con la legge, una sommossa o un'insurrezione. "

88 . Le ricorrenti hanno ribadito la loro denuncia, sostenendo che sei dei ricorrenti iniziali sono morti sugli sviluppi del procedimento dinanzi alla Corte.

89 . , il governo non ha fatto commenti.

90 . La Corte rileva che, come formulato dai ricorrenti, la denuncia si presta ad analisi in termini di articolo 1 del Protocollo n ° 1 alla Convenzione, fermo restando che la qualifica di insegnante fatti giuridici del caso di specie, non è vincolata da quella proposta dal

richiedente o governi (*Guerra et al. Italia* , il 19 febbraio del 1998, § 44, *Raccolta delle sentenze e decisioni* 1998-I).

91 . Alla luce delle conclusioni cui è pervenuto al precedente punto 86, la Corte ritiene che non vi è luogo a provvedere in questo caso.

V. PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 14 DELLA CONVENZIONE E PROTOCOLLO 1 N ° 12 alla Convenzione

92 . I ricorrenti lamentano la violazione dell'articolo 14 della Convenzione e l'articolo 1 del Protocollo n ° 12 alla Convenzione, in combinato disposto con l'articolo 2 della Convenzione, in due parti.

a) Essi sostengono che a differenza di loro, le persone che hanno subito danni a causa di vaccinazioni obbligatorie e quelle colpite dalla " sindrome di talidomide "beneficio, ai sensi della Legge n ° 229/2005 e Decreto del Ministero del Lavoro n ° 163/2009, dalla rivalutazione della ISI ai sensi della legge n ° 210/1992.

b) I richiedenti hanno quindi denunciano la discriminazione :

- Tra quelli di loro che non hanno mai beneficiato della rivalutazione contestato e quelli che hanno ricevuto fino al 31 maggio 2010 ;

- Tra quelli di loro per cui il caso è ancora pendente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n ° 78/2010 e di quelli che hanno ottenuto una decisione definitiva riconoscendo il loro diritto alla rivalutazione emettere prima di tale data ;

- Tra quelli di loro che sono privi della rivalutazione dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n ° 78/2010 e coloro che non hanno perso questo vantaggio.

Gli articoli in questione stabiliscono quanto segue :

L'articolo 14 della Convenzione

" Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella (...) Convenzione deve essere assicurato senza distinzione di alcuna specie, come di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro, origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione. "

L'articolo 1 del Protocollo n ° 12 alla Convenzione

" 1. Il godimento di ogni diritto previsto dalla legge deve essere assicurato senza distinzione di alcuna specie, come di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

2. Nessuno può essere discriminato da qualsiasi autorità pubblica che si basa principalmente per i motivi di cui al paragrafo 1. "

A. Sulla ricevibilità

93 . Per quanto riguarda la denuncia ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n ° 12 alla Convenzione, la Corte rileva, anzitutto, che il presente protocollo, firmato dal Governo convenuto il 4 novembre 2000, non è stato ancora ratificata in Italia. Questa parte della **domanda** deve essere respinta in quanto incompatibile *ratione personae* con le disposizioni della Convenzione, ai sensi dell'articolo 35 § 3 e 4 della Convenzione.

94 . Per quanto riguarda la denuncia ai sensi dell'articolo 14 della Convenzione, la Corte rileva che i ricorrenti affermano che risentimento combinato con l'articolo 2 della Convenzione. Data la sua conclusione che la seconda censura è pronto per essere esaminato, ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n ° 1, la Corte ritiene che la censura delle

ricorrenti dall'articolo 14 della Convenzione deve essere considerato insieme a questo articolo.

95 . relazione ai vari aspetti della denuncia, il Tribunale osserva anzitutto che la Corte Costituzionale, con la sentenza n °293/2011, ha concluso che nessuna disparità non è stato possibile rilevare, in questo caso tra le ricorrenti e le persone che hanno subito danni a causa di vaccinazioni obbligatorie.

96 . In questo contesto, la High Court ha sottoposto alla sua sentenza n ° 423/2000, nella quale ha affermato che la vaccinazione obbligatoria, che è stato derivato dalla esistenza di un interesse pubblico alla salute collettiva, ha fatto sì che la comunità difficoltà di partecipazione a cui un individuo potrebbe essere cooperando nel perseguimento di un tale interesse. A parere della Corte costituzionale, non va bene per le persone infettate attraverso le trasfusioni per il quale non poteva essere imposto un obbligo generale di solidarietà della società.

97 . La Corte non vede alcun motivo valido per raggiungere una conclusione diversa, in questo caso. Si concorda quindi con i tribunali nazionali che le due categorie di persone in questione non sono in una situazione analoga. Pertanto, respinge questa parte della **domanda** in quanto manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35 § § 3 e 4 della Convenzione.

98 . Per il resto, la Corte rileva che tale censura non è manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35 § 3 (a) della Convenzione e non è in conflitto con un altro motivo. Si deve pertanto essere dichiarato ricevibile.

B. Sul fondo

99 . Le ricorrenti sostiene in primo luogo che, se la sentenza della Corte Costituzionale n °293/2011 ha eliminato la discriminazione esistente tra i richiedenti e le persone colpite dalla " sindrome di talidomide ", "va nemmeno per la discriminazione tra i richiedenti e le persone che hanno subito danni a causa di vaccinazioni obbligatorie, quest'ultimo beneficia infatti rivalutando l'IS previsto dalla legge n ° 210/1992.

100 . , il governo non ha fatto commenti su questo punto.

101 . La Corte constata anzitutto che, per quanto riguarda la presunta discriminazione esistente tra i richiedenti e le persone colpite dalla " sindrome di talidomide ", "la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale tale aspetto del Decreto Legislativo n ° 78 / 2010 con la sentenza n ° 293/2011. Resta il fatto che, allo stato attuale delle cose, questa decisione ha avuto alcun effetto nei confronti dei candidati.

102 . Infine, per quanto riguarda la seconda parte della censura sollevata dai ricorrenti (v. punto 92, punto b, di cui sopra), la Corte può sottoscrivere solo per l'argomento delle ricorrenti secondo cui l'entrata in vigore del decreto- Legge n ° 78/2010 ha portato a una disparità di reddito dalla rivalutazione della ISI tra coloro che sostengono l'indennizzo previsto dalla Legge n ° 210/1992, si trovano in una situazione analoga.

103 . Considerando anche le considerazioni di cui sopra, in particolare la sua constatazione di una violazione dell'articolo 1 del Protocollo n ° 1 alla Convenzione, la Corte ritiene che l'articolo 14 era stato violato in questa parte della denuncia . Ne consegue che le eccezioni preliminari sollevate dal Governo (paragrafi 43-48 sopra) non possono essere accettati e che una violazione di questa disposizione.

VI. PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 17 DELLA CONVENZIONE

104 . Le ricorrenti sostengono che denunciano la situazione viola anche il principio del divieto di abuso del diritto, come garantito dall'articolo 17 della Convenzione. Questa sezione è così formulato :

" Nulla nella (...) Convenzione può essere interpretata nel senso di implicare un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno delle libertà riconosciuti nella (...) Convenzione o di altre limitazioni di tali diritti e libertà, come previsto [la] Convenzione. "

105 . Il Tribunale rileva che i ricorrenti non sono riusciti a sostegno di tale affermazione, e ritiene che dovrebbe essere dichiarato irricevibile in quanto manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35 § § 3 e 4 della Convenzione.

VII. APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 46 DELLA CONVENZIONE

106 . Secondo l'articolo 46 della Convenzione:

"1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie nelle quali sono parti.

2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l'esecuzione. "

A. Argomenti delle parti

107 . Il governo ha sostenuto che sia l'applicazione della procedura della " sentenza pilota ", che il trattamento priorità data a questo caso non sono le misure appropriate in questo caso. Secondo lui, sarebbe stato preferibile che la Corte invitano a fornire informazioni in merito all'esistenza di una procedura interna che possono prevenire o porre rimedio alle presunte violazioni della Convenzione e, in caso affermativo, l'impiccato esame della **richiesta** .

108 . I ricorrenti non si sono opposti alla applicazione della procedura, " pilota ", a meno che non era quello di coinvolgere la sospensione di considerazione di questo caso.

B. La valutazione della Corte

1. rilevanti Principi generali

109 . agevolare l'effettiva attuazione delle sue sentenze, il Tribunale può adottare una procedura di " sentenza pilota " che gli permette di delineare con chiarezza nella sentenza, l'esistenza di problemi strutturali alla base di violazioni e indicare misure o azioni che lo Stato convenuto deve prendere per porre rimedio specifici (*c Broniowski Polonia*. [GC], no [31443/96](#) , § § 189-194 e dispositivo, CEDU 2004 - V e *Hutten-Czapska v Polonia*. [GC], no [35014/97](#) , § § 231-239 e dispositivo, CEDU 2006 - VIII).

110 . La procedura di " sentenza pilota " e mira a incoraggiare lo Stato convenuto di trovare, a livello nazionale, una soluzione a molti casi individuali derivanti dallo stesso problema strutturale, dando attuazione al principio di sussidiarietà, che è la base di sistema della Convenzione in modo che la Corte non debba reiterare la constatazione di una violazione di una lunga serie di casi analoghi (*c Burdov Russia*. (n o 2) , n o [33509/04](#) , § 127, CEDU 2009 - e *Broniowski* , § 193).

111 . facilitare la rapida risoluzione di questa procedura è il più efficace e per una disfunzione sistemica che colpisce la tutela del diritto trattato in questione nell'ordinamento giuridico interno (*Wolkenberg et al. Polonia* (dec.), n n o [50003/99](#) , § 34, CEDU 2007 (estratti)). Se si deve mirare in primo luogo alla risoluzione di questi problemi, l'azione dello Stato convenuto può anche includere l'adozione di soluzioni *ad hoc*, in modo tale che gli insediamenti con i candidati o offerte unilaterali di compensazione in conformità con i requisiti Convenzione (*Burdov* (n o 2) , § 127).

2. Applicazione di questi principi nella fattispecie

a) Sulla esistenza di una situazione richiede l'applicazione della procedura della " sentenza pilota "in questo caso

112. La Corte rileva che, come il governo riconosce, migliaia di persone hanno introdotto rimedi per ottenere la rivalutazione della IIS (v. supra, punto 43). Inoltre, le note hanno ricevuto numerosi **richiesta**s per lo stesso scopo che la presente causa^[12]. La questione in esame riguarda anche qualsiasi potenzialmente infetto, dopo aver ricevuto trasfusioni di sangue indennizzo ai sensi della legge n° 210/1992.

113. Non vi è quindi alcun dubbio che i diritti umani dei ricorrenti che la Corte ha, in questo caso non comporta incidenti isolati, ma sono il risultato di un problema sistemico derivante in particolare dal mancato riconoscimento da parte delle autorità rilevanti per la rivalutazione della ISI, anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale n° 293/2011 (v., *mutatis mutandis*, *Hutten-Czapska c. Polonia*, sopra citata, § 237).

114. Questa situazione, che pregiudichi o possa incidere anche il futuro di molte persone, è una pratica incompatibile con la Convenzione.

115. Secondo i criteri stabiliti nella sua giurisprudenza, la Corte ha deciso di applicare la procedura della " sentenza pilota "in questo caso, dato il numero di persone potenzialmente interessate Italia ei giudizi che la violazione **di query** accennato s potrebbe portare (*Maria Atanasiu et al. Romania*, n°s [30767/05](#) e [33800/06](#), § § 217-218, 12 ottobre 2010 *Torreggiani et al. Italia*, n°s [43517/09](#), [46882/09](#), [55400 / 09](#), [57875/09](#), [61535/09](#), [35315/10](#) e [37818/10](#), § § 90, 8 gennaio 2013). Si rileva inoltre l'urgente necessità di garantire un risarcimento adeguato coloro che sono coinvolti a livello nazionale (*Burdov* (n° 2), supra, § § 129-130).

b) Misure di carattere generale

116. La Corte ribadisce che i suoi giudizi sono essenzialmente natura dichiarativa e che è in linea di principio per lo Stato convenuto di scegliere, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, i mezzi per adempiere al suo obbligo giuridico ai sensi del L'articolo 46 della Convenzione (*Scozzari e Giunta contro Italia*. [GC], n° [39221/98](#) e [41963/98](#), § 249, CEDU 2000 - VIII).

117. Si osserva inoltre che una volta che il cedimento strutturale è identificato, spetta alle autorità nazionali di adottare, con effetto retroattivo, se necessario, l'azione correttiva richiesta (*Broniowski*, § 193).

118. Nel caso di specie, ha osservato che in ogni caso il governo ha riconosciuto la retroattività e la portata *erga omnes* della sentenza della Corte Costituzionale n° 293/2011 (v. supra, punto 45).

119. Inoltre, con l'ordinanza n° 10769 del 21 GIUGNO 2012 la Corte di Cassazione (v. supra, punto 29), ha chiarito che la sentenza della Corte Costituzionale n° 293/2011 deve essere interpretato come avente effetto retroattivo anche per periodo precedente al 28 dicembre 2007, data di entrata in vigore della legge al fine di garantire il beneficio del trattamento di fine rapporto previsto dalla legge n° 210/1992 per le persone colpite dal "popolo della sindrome da talidomide ."

120. Alla luce di queste considerazioni, la Corte ha invitato lo Stato convenuto di stabilire, entro sei mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva in conformità con l'articolo 44 § 2 della Convenzione, in collaborazione con il Comitato dei Ministri, un termine perentorio in cui si impegna a garantire, attraverso misure legali e amministrative, l'effettiva e tempestiva attuazione dei diritti in questione (v., *mutatis mutandis*, *Ananyev et al. Russia*, n°s [42525 / 07](#) e [60800/08](#), § 234, 10 gennaio 2012). Il governo italiano è particolarmente chiamato a pagare, entro ben definito, un importo pari alla rivalutazione del IIS qualsiasi persona avente diritto al risarcimento ai sensi della legge n° 210/1992, dal

momento in cui è stato riconosciuto che la persona ha o non ha introdotto una procedura per il suo ottenimento.

c) Procedura da seguire in casi analoghi

121 . La Corte ricorda che essa può decidere la sentenza pilota sulla procedura da seguire in sede di esame di tutti i casi analoghi (vedi *Xenides-Arestis v. Turchia* , n.º [46347/99](#) , § 50, 22 Dicembre 2005).

122 . A questo proposito, ha deciso che fino a quando le autorità nazionali adottano le misure necessarie a livello nazionale nel periodo per essere fissati a tale scopo nel modo indicato nel precedente punto 120, la revisione della **domanda di** s non fornito con lo stesso scopo che il caso sia rinviato per un periodo di un anno dalla data in cui la sentenza diviene definitiva. La prenotazione è fatta di potere del Tribunale, in qualsiasi momento, di dichiarare inammissibile un caso di questo tipo o di rimuoverlo dal suo ruolo a seguito di un accordo reciproco tra le parti o da una risoluzione della controversia altri mezzi, in conformità con gli articoli 37 e 39 della Convenzione.

VIII. APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

123 . Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,

" Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette risarcimento solo parziale delle conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa , se del caso, un'equa soddisfazione. "

124 . Le ricorrenti hanno chiesto 1 144 555,63 € in totale danno pecuniario e un totale di 8 890 200 EUR per il danno non patrimoniale che hanno subito. Gli importi richiesti per ciascuna delle ricorrenti sono riportati nella tabella allegata alla presente sentenza.

125 . Per quanto riguarda il calcolo del danno patrimoniale, i ricorrenti hanno utilizzato una relazione contabile (che certifica la quantità di ri-calcolata secondo il " inflazione programmata "- *Tasso di Inflazione-programmato*). Per quanto riguarda il danno morale, i ricorrenti hanno individuato un importo di base che hanno applicato un aumento percentuale varia a seconda di diversi fattori (quali, ad esempio, la gravità della condizione che sono raggiunti, le prospettive per morte o essendo stato infettato in tenera età).

126 . Il Governo esprime in grado di contraddire con precisione gli importi indicati dai ricorrenti a titolo di danno patrimoniale entro il termine fissato dalla Corte. Poiché la domanda di danno non patrimoniale, il governo ritiene eccessivo.

127 . Le ricorrenti hanno sostenuto 1 000 euro ciascuno per i costi e le spese sostenute dinanzi alla Corte, nonché il rimborso dei costi e delle spese sostenuti da quelli di loro che hanno introdotto procedure interne. I ricorrenti non hanno prodotto copie delle relative fatture.

128 . Il governo indica che nessun denaro dovrebbe essere data ai costi, tenendo conto, tra l'altro, che alcuni dei ricorrenti si trovano in situazioni simili.

129 . La Corte ritiene che la questione dell'applicazione dell'articolo 41 non è matura per la decisione. Di conseguenza, il soggetto e fissare la procedura successiva, tenendo conto della possibilità che il Governo e le ricorrenti a raggiungere un accordo, e alla luce delle azioni che il Governo convenuto potrebbe prendere pronuncia della presente sentenza (v., *mutatis mutandis* , , *Broniowski* , § 198).

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE ALL'UNANIMITA '

1. *unisce al merito* le eccezioni preliminari sollevate dal Governo e respinto ;
2. *Dichiara* la **richiesta** ammissibile per quanto riguarda la denuncia ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione nei confronti dei ricorrenti nei gruppi 1 (N candidati_{ossa} 1-102), 2 (n richiedenti _{ossa} 103-112) e 4 (candidati n_{os} 146-148 e n_{os} 117, 124, 127, 128, 131 e 141) ;
- . 3 *Dichiara* la **richiesta** ammissibile per quanto riguarda la denuncia ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n° 1 alla Convenzione ;
- . 4 *dichiara* che non vi è alcuna necessità di esaminare la denuncia ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione ;
- . 5 *dichiara* che non vi è alcuna necessità di esaminare la denuncia ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione ;
6. *Dichiara* la **richiesta** ammissibile per quanto riguarda la denuncia ai sensi dell'articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con l'articolo 1 del Protocollo n° 1 alla Convenzione, fatta eccezione per la parte della denuncia riguardante la presunta discriminazione tra i richiedenti e persone che hanno subito danni a causa di vaccinazioni obbligatorie ;
- . 7 *Dichiara* l' **applicazione** inammissibile ;
- . 8 *Tiene* che vi è stata una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione ;
- . 9 *afferma* che vi è stata una violazione dell'articolo 1 del Protocollo n° 1 alla Convenzione ;
10. *ha detto che* vi era stata una violazione dell'articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con l'articolo 1 del Protocollo n° 1 alla Convenzione ;
11. *Dichiara* che lo Stato convenuto deve stabilire, entro sei mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva in conformità con l'articolo 44 § 2 della Convenzione, in collaborazione con il Comitato dei Ministri entro il quale tipo obbligatoria in cui si impegna a garantire, attraverso misure legali e amministrative, l'attuazione rapida ed efficace di tali diritti, anche attraverso il pagamento della rivalutazione della IIS qualsiasi persona avente diritto al risarcimento ai sensi Legge n° 210/1992 dal momento in cui gli è stato riconosciuto e indipendentemente da ciò che la persona se non ha introdotto una procedura per l'ottenimento di essa ;
12. *ha detto* che, in attesa dell'adozione delle misure di cui sopra, la Corte rinvia la causa in tutti i casi non denunciati per lo stesso scopo che il caso per un periodo di un anno dalla data la sentenza diviene definitiva, pur riservandosi il diritto, in qualsiasi momento, di dichiarare irricevibile un caso di questo tipo o cancellare dal ruolo a seguito di un accordo reciproco tra le parti o di una composizione della controversia da parte altri mezzi, in conformità con gli articoli 37 e 39 della Convenzione ;
13. *ha detto* che la questione dell'applicazione dell'articolo 41 della Convenzione non è in condizione. Come risultato,
 - a) *soggetto* in piena;

b) *invita* il Governo e i ricorrenti a presentare, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva in conformità con l'articolo 44 § 2 della Convenzione, le loro osservazioni su tale questione, tra cui il suo dare notizia di un accordo possono raggiungere;

c) *riserva* l'ulteriore procedura e *delega* al Presidente della Camera il potere di fissare, se necessario.

Fatto in francese, poi comunicata per iscritto il 3 settembre 2013, in applicazione dell'articolo 77 § § 2 e 3 del regolamento.

Stanley Naismith
cancelliere

Danutė Jočienė
Il presidente

- [1] RICHIEDENTI ossa 1, 2, 5, 11, 18, 26, 28, 39, 40, 42, 52, 55, 57, 72, 76, 79, 92, 94, 95, 98, 99, 101, 102, 104, 105, 111, 114, 120, 123, 125, 129, 136, 137, 141, 142, 143, 144, 145, 150 e 155 elencati in Appendice.
- [2] Tale sentenza è stata confermata dalla sentenza della Corte di Cassazione n.º 18109/2007, depositata il 27 agosto 2007.
- [3] Tale sentenza è stata confermata da un'altra sentenza della Corte di Cassazione, n.º 22112/2009, depositata il 19 ottobre 2009.
- [4] Questo è l'ordine n.º 29080 della Corte di Cassazione, protocollata il 27 dicembre 2011 la fermata n.º 5/2012 della Corte di Appello di L'Aquila, ha presentato 25 Gennaio 2012, fermata n.º 186/2012 della Corte di Appello di Milano, depositate 5 marzo 2012 e si fermano n.º 95/2012 della Corte d'Appello di Sassari, depositata 4 aprile 2012. Queste decisioni si riferiscono ai procedimenti in cui i ricorrenti non erano partiti.
- [5] I richiedenti defunti ed i loro *defunti* sono mostrati in n.ºs 63, 86, 104, 118, 133 e 138.
- [6] Si tratta dei ricorrenti n.ºssa 8, 22, 35, 44, 51, 59, 71, 110, 114, 125, 128 e 146.
- [7] Si tratta dei ricorrenti n.ºsso 22, 28, 34 e 75.
- [8] Si tratta dei ricorrenti n.ºsso 77, 79, 95, 101 e 111.
- [9] Si tratta dei ricorrenti n.ºsso 79, 95, 101 e 111.
- [10] E' il richiedente n.º 114.
- [11] È delle ricorrenti n.ºssa 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 31, 36, 37, 40, 43, 48, 50, 51, 58, 60, 61, 62, 64, 68, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 87, 88, 89, 140, 141, 153, 156 e 159.
- [12] Circa una cinquantina **di query** s, ciascuno dei quali viene presentato dai gruppi di candidati sono stati portati dinanzi alla Corte per un totale di circa un migliaio di candidati.